REGOLAMENTO (UE) 2020/1429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2020

che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([2]),

considerando quanto segue:

(1) L'epidemia di COVID-19 ha provocato un netto calo della domanda di servizi di trasporto ferroviario. Ciò ha avuto gravi effetti sulle imprese ferroviarie. L'impatto ha iniziato a manifestarsi già dal 1° marzo 2020 e rischia di durare almeno fino al 31 dicembre 2020. Le circostanze legate all'epidemia di COVID-19 non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si trovano ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, possono rischiano l'insolvenza.

(2) Le imprese ferroviarie potrebbero avere bisogno di sostegno finanziario per contrastare gli effetti economici negativi dell'epidemia di COVID-19. Per le imprese ferroviarie potrebbe non essere possibile pagare i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria a causa dell'epidemia di COVID-19 e, per tale motivo, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero essere autorizzati a ridurre tali canoni, a rinunciarvi o a rinviarli. Tale possibilità dovrebbe essere concessa per il periodo durante il quale gli effetti dell'epidemia di COVID-19 sul mercato ferroviario si sono già manifestati e si prevede continueranno a esserlo, vale a dire tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 («periodo di riferimento»).

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), i canoni di accesso da pagare al gestore dell'infrastruttura non devono scendere al di sotto del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. Una rinuncia parziale o totale ai canoni o un rinvio degli stessi, applicati in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria a tutte le imprese ferroviarie operanti nei settori del trasporto merci e/o del trasporto passeggeri, attenuerebbe gli effetti dell'epidemia di COVID-19 durante il periodo di riferimento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la facoltà di autorizzare i gestori dell'infrastruttura ad adottare misure a tale effetto.

([1]) Parere del 16 luglio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Posizione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 ottobre 2020.
([3]) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).